

10845/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. -
- Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione -
- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione -
- Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
- Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
- Dott. UMBERTO GOLDONI - Rel. Consigliere -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere - R.G.N. 22349/2007
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere - Cron. 10845
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - Rep.

Urbanistica,  
 provv.  
 comunale di  
 rigetto di  
 concessione  
 in sanatoria  
 per  
 inosservanza  
 fascia di  
 rispetto con  
 corso  
 d'acqua  
 pubblica,  
 reg. prev.  
 giurisd.ne

ha pronunciato la seguente

Ud. 10/03/2009

CC

**ORDINANZA**

sul ricorso 22349-2007 proposto da:

STEFANELLI TIZIANO in proprio e nella qualità di erede di STEFANELLI ARTURO, EDILSTEFANELLI S.N.C. (già EDILSA S.D.F.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FRANCUCCI FULVIO, rappresentati e difesi dall'avvocato PAGNINI ANGELO MASSIMO, per procura in calce al ricorso;

2009  
323

- **ricorrenti** -

**contro**

LULLI RICCARDO GUSTAVO, COMUNE DI PRATO;

- *intimati* -

per regolamento di giurisdizione in relazione al  
giudizio pendente n. 1948/04 del TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE di FIRENZE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 10/03/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO  
GOLDONI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale dott. Raffaele CENICCOLA, il quale chiede che  
le Sezioni unite, in camera di consiglio, dichiarino la  
giurisdizione del giudice amministrativo, con le  
statuizioni di legge.

LULLI RICCARDO GUSTAVO, COMUNE DI PRATO;

- *intimati* -

per regolamento di giurisdizione in relazione al  
giudizio pendente n. 1948/04 del TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE di FIRENZE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 10/03/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO  
GOLDONI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale dott. Raffaele CENICCOLA, il quale chiede che  
le Sezioni unite, in camera di consiglio, dichiarino la  
giurisdizione del giudice amministrativo, con le  
statuizioni di legge.

La Corte;

Premesso in fatto

Che con ricorso al TAR della Toscana depositato il 15 ottobre 2004, Tiziano Stefanelli e la Edilstefanelli snc impugnavano il diniego al rilascio di concessione edilizia in sanatoria loro opposto dal comune di Prato, basato sulla circostanza secondo cui i fabbricati per cui era stato richiesto il condono edilizio risultavano realizzati con la mancata osservanza della fascia di rispetto, per i corsi d'acqua di natura pubblica, di almeno dieci metri dal piede esterno dell'argine, previsto dall'art. 96, lett. f) del r. d. n° 523 del 1904;

che nelle more del giudizio, l'Autorità comunale, con atto notificato il 26 maggio 2005, disponeva altresì, sussistendo la medesima violazione alla norma surricordata, l'annullamento parziale di ufficio di una precedente concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 7 luglio 1998 ed ingiungeva, in data 4 dicembre 2006, la demolizione dei manufatti;

che tutti tali provvedimenti venivano impugnati, nella forma per motivi aggiunti, dinanzi al predetto TAR;

che i ricorrenti presentavano altresì istanza cautelare di sospensiva dell'ordine di demolizione e che il TAR respingeva tale richiesta per difetto del fumus boni iuris e, solo incidentalmente, rilevava la sussistenza di profili di inammissibilità, "sotto il profilo del difetto di giurisdizione";

che a seguito dell'impugnativa di tale ordinanza, il Consiglio di Stato provvedeva con ordinanza di rigetto, confermativa di quella oggetto di impugnazione, senza peraltro esprimersi sul rilevato difetto di giurisdizione;

che i ricorrenti hanno presentato regolamento preventivo di giurisdizione argomentando nel senso che non era ancora intervenuta una formale dichiarazione del giudice amministrativo;

che l'intimato non ha svolto attività difensiva, mentre il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte.

## Considerato in diritto

Che:

i ricorrenti deducono la giurisdizione del TSAP in quanto il corpo di fabbrica destinato a deposito e laboratorio dell'immobile oggetto dei provvedimenti amministrativi del comune di Prato era costruito parallelamente ad un corso d'acqua pubblico (torrente Bagnolo) all'interno della fascia di rispetto di dieci metri dal piede dell'argine e ciò in violazione del disposto dell'art. 96 lett. f) del r. d. n° 523 del 1904, negando peraltro che la costruzione ostruisca il regolare flusso delle acque del predetto torrente. Chiedono altresì la rimessione in termini per la riproposizione del ricorso davanti all'Autorità giudiziaria competente, dovendosi imputare l'errore all'Ente comunale, che ha indicato, negli atti impugnati, il TAR quale esclusiva autorità giudiziaria competente.

Va preliminarmente rilevato che il ricorso appare ammissibile, in ragione del fatto che la pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza cautelare sia stata deliberata la questione di giurisdizione (v. Cass. SS. UU. (ordza) 5.7.2004, n° 12307; n° 21099 del 4. 11. 2004).

Nella specie, il solo TAR, nell'ordinanza reiettiva dell'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti, aveva incidentalmente accennato a profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione, ma non aveva assunto al riguardo né un orientamento compiuto, né, come è ovvio, una decisione sul punto; in applicazione quindi del condiviso principio suesposto, il ricorso deve dunque essere ritenuto ammissibile.

Nel merito, il ricorso è altresì fondato, in ragione della considerazione secondo cui la giurisdizione del TSAP, prevista dall'art. 143 del r. d. n° 1775 del 1933, ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che –pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque– siano caratterizzati

dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, restandone invece escluse le controversie che solo in via di riflesso o indirettamente abbiano una tale incidenza ( v. Cass. SS UU. (ordza), n° 13692 del 2006).

Nella specie, non può essere revocato in dubbio che i provvedimenti impugnati siano stati motivati in base alla dislocazione degli immobili in questione a distanza inferiore a dieci metri lineari dall'argine del torrente Bagnolo e che tale profilo integri una situazione che va ad incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, cosa questa che comporta la diretta incidenza dei provvedimenti amministrativi de quibus sul richiamato regolare regime delle acque pubbliche e che implica pertanto la giurisdizione del TSAP, atteso il carattere inderogabile della tutela delle acque, basata sulla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (v. Cass. SS. UU. n° 12271 del 2004; n° 19813 del 2008).

Ne consegue che va affermata la giurisdizione del TSAP e che le parti vanno rimesse di fronte a tale Consesso.

L'istanza dei ricorrenti di remissione in termini per la proposizione del ricorso di fronte al predetto TSAP non può essere in questa sede esaminata, e ciò a prescindere dalla validità o meno delle ragioni che sono state invocate a sostegno della stessa; per vero, compete a questa Corte, nella presente sede di regolamento di giurisdizione, indicare l'Autorità giudiziaria competente e non altro.

Ove poi, a seguito di tale determinazione, la parte interessata, avvedutasi di aver lasciato decorrere il termine per proporre di fronte a quel Giudice il relativo ricorso, di tanto esplicherà le ragioni in quella sede, spetterà a quella Autorità giudiziaria adita valutare se sussistano a riguardo motivi validi, quali, come dedotto nella specie, la scusabilità dell'errore, per rimettere in termini, come da correlativa istanza da proporsi a quel Giudice, la parte ricorrente stessa.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte dichiara la giurisdizione del TSAP di fronte al quale rimette le parti; condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese, che liquida in 2000,00 euro, di cui 1.800,00 euro per onorari, oltre accessori di legge.

*mf*

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009

Il Presidente

*paolo...*

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

*[Handwritten signature]*

Depositata in Cancelleria  
12 MAG. 2009



oggi, .....  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

*[Handwritten signature]*